

DISEGNO DI LEGGE:

"ESTENSIONE AL PERSONALE DEGLI ENTI TURISTICI DI PUGLIA
(E.P.T. e A.A.S.T.) DEL CONTRATTO NAZIONALE DEI DIPENDENTI
DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO"

RELATORE: Giuseppe COLONNA

IL PRESIDENTE

RELAZIONE

Sig. Presidente

Collegli Consiglieri

Lo stato giuridico ed economico del personale degli Enti Turistici della Puglia (E.P.T. ed Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo) richiede una nuova regolamentazione da parte della Regione, sia in relazione a quanto disposto dall'art.35 della Legge 20/3/75, n. 70, sia per la necessità di innovare una normativa ancora riferita al settore del parastato, non più compatibile, sul piano giuridico, con la nuova competenza regionale, e del tutto inadeguata per i suoi aspetti economici.

Basti pensare che l'attuale trattamento economico di base dei dipendenti degli Enti Turistici pugliesi è fermo all'anno 1972 e risulta ancorato al sistema dei coefficienti statali superati sin dal 1970.

A seguito di tale situazione il personale dipendente allo scopo di chiarire la propria posizione giuridica ed economica ha più volte sollecitato gli organi competenti ad operarsi in tal senso ed in particolare ha richiesto la modifica del regolamento organico degli enti, per allinearli a quello del personale regionale, e la concessione di un acconto sui futuri miglioramenti. Tali richieste sono state autonomamente accolte dai Consigli di Amministrazione di alcuni EE.PP.TT. e di alcune Aziende di Cura, Soggiorno e Turismo che hanno deliberato le modifiche al R.O. e la concessione dell'acconto anzidetto. Le deliberazioni in questione non sono state però approvate dalla Giunta Regionale in quanto ritenute in contrasto con l'art. 35 della legge 20.3.75, n. 70, che conferisce alle Regioni a statuto ordinario potestà legislativa in ordine allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale degli enti pubblici sottoposti al loro controllo o alla loro vigilanza.

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Policies Locali Urbani e Rurali - Rapporti con la C. E. E.*

IL PRESIDENTE

I dipendenti interessati hanno quindi impugnato i provvedimenti della Regione ricorrendo al T.A.R. di Puglia, per presunta violazione e falsa interpretazione della legge 70/75 e delle leggi disciplinanti gli enti in questione, nonchè per eccesso di potere in quanto assumevano che gli enti turistici sono da considerare "enti locali", non dipendenti dalla Regione e non soggetti al disposto di cui all'art.35 della legge 70/75.


Si apriva così un contenzioso che ha portato alla fine alla decisione del 14/7/78 del Consiglio di Stato il quale con ampie argomentazioni ha chiaramente e sostanzialmente affermato, tra l'altro, che gli enti turistici sub-regionali (E.P.T. e A.A.C. S.T.) sono enti dipendenti o ausiliari e strumentali della Regione e non "enti locali" e quindi rientrano nel disposto del già citato art.35 della legge 70/75.

A seguito, quindi, di tale decisione chiarificatrice del rapporto esistente tra la Regione e gli Enti Turistici in questione i dipendenti hanno invocato l'approvazione di una legge regionale che estenda loro un nuovo trattamento giuridico ed economico così da poter individuare una chiara e ben determinata area contrattuale.

Per le considerazioni su esposte, quindi, e nella volontà di porre fine alla complessa e travagliata vicenda del personale degli enti suddetti, ed in considerazione, inoltre, che gli stessi sono enti dipendenti della Regione, si reputa logico ed opportuno estendere ai dipendenti interessati il trattamento proprio del personale regionale attraverso l'applicazione del contratto unico nazionale per i dipendenti della Regione Puglia.

Si propone, quindi, alla approvazione di questa Assemblea il presente d.d.l., licenziato alla unanimità dalla commissione competente, con l'augurio che lo stesso serva a dare tranquillità di lavoro a tutti i dipendenti degli Enti Turistici di Puglia, e consentire così una maggiore operosità ed incisività all'opera importante che essi svolgono a favore dell'economia della nostra Regione.

(Giuseppe Colonna)



ART. 1

In attesa della riorganizzazione del settore turistico della Regione Puglia, al personale dipendente degli Enti provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Soggiorno, Cura e Turismo di Puglia viene esteso, con decorrenza 1/1/1979, il trattamento giuridico ed economico del personale della Regione Puglia attraverso l'applicazione dell'accordo nazionale del personale dipendente delle Regioni a statuto ordinario per il triennio 1976/78.

Al personale di cui al comma precedente sarà automaticamente esteso ogni accordo nazionale applicato nei confronti del personale dipendente della Regione Puglia.

ART. 2

Il trattamento economico spettante, in sede di primo inquadramento, al personale dipendente dagli enti turistici di cui all'art. 1, sarà determinato secondo l'allegato "A" che fa parte integrante della presente legge.

Il personale che, dal 1/1/79 e fino alla data del provvedimento di inquadramento, abbia acquisito, per promozione o per concorso, qualifica o carriera superiore, sarà reinquadrato, con decorrenza alla data, riportata in delibera, della predetta acquisizione di qualifica o carriera, al livello retributivo funzionale corrispondente alla nuova qualifica o carriera acquisita.

L'inquadramento conseguente verrà effettuato con le stesse modalità previste per il primo inquadramento.

L'inquadramento avverrà di ufficio entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3

I dipendenti sono iscritti alle stesse Casse ed Istituti di Previdenza ed Assistenza del personale dipendente della Regione Puglia.

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge possono optare, con domanda scritta da presentare entro 90 giorni dalla stessa data, per il trattamento di quiescenza e previdenza in godimento.

ART. 4

L'inquadramento nei livelli avverrà secondo l'allegata tabella "B", che fa parte integrante e sostanziale della presente legge.

Trattamento determinato alla data del 31/12/1978 da assumersi a base di calcolo della posizione economica di primo inquadramento:

- a)-retribuzione iniziale di qualifica + aumenti periodici maturati;
 - b)-assegni temporanei per complessive £ 125.000 per 12 mensilità;
 - c)-gratificazione annuale prevista dal Regolamento Organico del Personale;
 - d)-beneficio contrattuale medio di £ 45.000 per 12 mensilità;
 - e)-importo di eventuali indennità corrisposte al personale in maniera fissa e ricorrente, che con il nuovo contratto saranno abolite, sino ad una concorrenza massima di £ 300.000 annue.
- L'eventuale eccedenza da mantenersi quale assegno non pensionabile, riassorbibile con i futuri miglioramenti.

	<u>ESECUTIVA :</u>	
325	- Archivista Superiore	5°
271	- Archivista Capo	
229	- Primo Archivista	4°
202	- Archivista	
180	- Applicato	
157	- Applicato Aggiunto	
	<u>AUSILIARIA :</u>	
	<u>- Ruolo Tecnico -</u>	
180	- Agente Tecnico Superiore	3°
173	- Agente Tecnico Capo	
159	- Agente Tecnico	
	<u>- Ruolo Amministrativo -</u>	
180	- Commesso Capo	2°
173	- Commesso	
159	- Usciere Capo	
151	- Usciere	
142	- Inserviente	
-----	- Personale esclusivamente addetto alle pulizie	1°

La presente tabella di equiparazione è applicabile come segue:

- 1) - Integralmente per tutti gli EE. PP. T. della Puglia e per le AA. AA. C. S. T. della Puglia, classificate di 1° e 2° categ.
- 2) - Per le AA. AA. C. S. T. della Puglia, classificate di 3° categoria, integralmente con esclusione della VIII fascia.
- 3) - Per le AA. AA. C. S. T. della Puglia, classificate di IV categoria, con esclusione della VIII e VII fascia.

" TABELLA DI EQUIPARAZIONE PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI TURISTICI DELLA REGIONE PUGLIA NEI LIVELLI RETRIBUTIVI E FUNZIONALI DI CUI ALL'ACCORDO NAZIONALE DEI DIPENDENTI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO "

COEFF.	QUALIFICHE	LIVELLO
670	- Direttore	8°
500	- Direttore di divisione	8°
402	- Direttore di sezione	7°
325	- Consigliere di 1^ Classe	7°
271	- Consigliere di 2^ Classe	
229	- Consigliere di 3^ Classe	
	<u>CONCETTO:</u>	
	- <u>Ruolo Amministrativo -</u>	- <u>Ruolo Tecnico - Interpreti -</u>
500	- Segretario Capo	- Interprete Capo
402	- Segretario Principale	- Interprete 1^ Classe
325	- Primo Segretario	- Interprete 2^ Classe
271	- Segretario	- Interprete 3^ Classe
229	- Segretario Aggiunto	- Interprete 4^ Classe
202	- Vice Segretario	- Interprete 5^ Classe